



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2014

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuazione dei trattati costitutivi dell'Unione europea e l'applicazione delle norme europee e delle decisioni politiche e tecniche conseguenti non può che avvenire attraverso un'ampia partecipazione democratica, che renda l'Europa un progetto condiviso dai popoli e da ciascun cittadino e cittadina. Le prossime elezioni europee del 2014 saranno in questo senso un appuntamento di particolare importanza, anche perché il Presidente della Commissione europea verrà per la prima volta eletto dal parlamento europeo, tenendo conto del risultato delle elezioni. A livello comunitario è stata imposta l'adozione di un sistema i cui esiti siano di tipo proporzionale. A mutare sono, tuttavia, le forme attraverso le quali la tendenziale corrispondenza proporzionale tra il numero di voti ed il numero dei seggi si realizza. Oltre a tale limite, il Parlamento europeo non ha, in nessun altro modo, condizionato la libera decisione degli Stati membri in merito all'adozione di una propria normativa che disciplini le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo.

Il presente disegno di legge novella il testo vigente della normativa che regola le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia al fine di garantire la massima rappresentanza democratica, l'effettiva pari opportunità per i candidati di entrambi i generi nell'accesso alle cariche elettive e la piena partecipazione dei giovani nelle decisioni politiche, andando a modificare il requisito dell'età minima per l'eleggibilità al compimento del diciottesimo anziché del venticinquesimo anno di età, come ad oggi previsto.

La presenza delle donne nelle istituzioni, elettive e non, ha visto un sostanziale e positivo incremento negli ultimi anni. Un processo reso possibile e favorito dall'introduzione nel nostro sistema legislativo di meccanismi volti alla partecipazione, alla candidabilità, all'elezione e alla rappresentanza di genere. È necessario ricordare che proprio nella XVI legislatura fu approvata un'importante legge, la n. 215 del 2012, che, nel rispetto dei principi deducibili dalla lettura in combinato disposto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, prevede un sistema atto a garantire un riequilibrio di genere nella rappresentanza degli eletti ai consigli comunali. Considerati i passi in avanti che negli ultimi anni sono stati compiuti al fine di promuovere l'equilibrio nella rappresentanza di genere delle cariche elettive siamo obbligati, in vista delle prossime elezioni europee, a stabilire delle regole certe che vadano proprio nella direzione auspicata, ossia, di rendere il più possibile equilibrata la rappresentanza di genere degli eletti in Parlamento europeo.

Con questo disegno di legge si vuole abbassare a diciotto anni il requisito di eleggibilità, al fine di eliminare una stortura non più tollerabile e certamente anacronistica rispetto all'evoluzione che negli ultimi anni ha avuto il nostro sistema politico che ha visto sempre i giovani protagonisti attivi nei ruoli di massima responsabilità. Su questo tema è importante ricordare che solo tre Stati in Europa mantengono il vincolo di eleggibilità al compimento del venticinquesimo anno di età.

In conclusione è prioritario un intervento di modifica dell'attuale legge elettorale per l'elezione del parlamento europeo al fine

di rivedere l'attuale soglia di sbarramento del 4 per cento. Nell'ottica della tendenziale omogeneizzazione dei sistemi elettorali adottati nei vari Stati membri, la decisione 2002/772/CE/Euratom ha fissato, introducendo l'articolo 2-bis della decisione 76/787/CECA/CEE/EURATOM, uno *standard* comune, stabilendo che se gli Stati, per ovviare alla parcellizzazione della rappresentanza, possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi, non possono però elevare tale soglia, a livello nazionale, oltre il 5 per cento dei suffragi espressi. Non è un caso che diversi Stati non abbiano introdotto una clausola di sbarramento. Tra questi il Regno Unito, la Spagna, la Romania, i Paesi Bassi, il Belgio, il Portogallo, la Danimarca, la Finlandia, la Bulgaria, la Slovenia, Cipro, Estonia e Lussemburgo. Importante ricordare che la Grecia ultimamente ha rivisto la soglia di sbar-

ramento abbassandola al 3 per cento. In conclusione è necessario ricordare che con una sentenza del secondo Senato del 9 novembre 2011 (BVerfG, 2 BvC 4/10) la Corte costituzionale federale tedesca ha parzialmente accolto due ricorsi individuali in materia elettorale (*Wahlprüfungsbeschwerden*) che contestavano la legittimità costituzionale della clausola di sbarramento del 5 per cento e del sistema delle liste bloccate, entrambi applicati fin dal 1979 nell'elezione dei deputati del Parlamento europeo spettanti alla Germania. Secondo la Corte la soglia di sbarramento viola i principi dell'uguaglianza nel diritto di voto e delle pari opportunità dei partiti politici ed è perciò illegittima: tale illegittimità travolge l'articolo 2, comma 7, dell'*Europawahlgesetz* del 16 giugno 1978. La decisione della Corte è finalizzata a tutelare i partiti che rappresentano minoranze nazionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la parola: «25°» è sostituita dalla seguente: «18°»;

b) all'articolo 12, ottavo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità più prossima. Nell'ordine di lista devono alternarsi candidati di sesso diverso.»;

c) all'articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. L'ufficio verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando in alternanza i candidati successivi di sesso diverso.»;

d) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza».

e) all'articolo 21, primo comma, numero 1-*bis*), le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

